



Senato della Repubblica

Commissione Finanze e tesoro

Audizione 21 Ottobre 2021

A.S. 1945, 1531, 1619, 2014 e 2250 in materia di crediti fiscali

L'esame congiunto dei disegni di legge consente una preliminare valutazione in ordine al rapporto interdisciplinare tra diritto ed economia ed alla "reazione" legislativa agli eventi socio-economici cui il legislatore si propone di rispondere: le proposte all'esame della illustre Commissione nascono infatti in un contesto di crisi economica, ulteriormente aggravata dall'emergenza epidemiologica e delle drammatiche conseguenze derivanti dalla sospensione delle attività economiche e dalla crisi di liquidità delle imprese.

Stante queste premesse, l'istituto della cessione dei crediti fiscali ha rappresentato per le imprese uno strumento finanziario di notevole importanza, in particolare negli ultimi due anni. Infatti, la possibilità di ottenere su istanza del creditore una certificazione dei crediti fiscali da parte della Pubblica Amministrazione e l'utilizzo di questi crediti mediante la cessione a intermediari finanziari o a terzi consente alle imprese di ottenere un vantaggio finanziario nel momento stesso in cui il credito viene ceduto.

È opportuno peraltro sottolineare che ad agevolare il processo di applicazione della certificazione dei crediti è stata la previsione dell'utilizzo di una piattaforma informatica "cessione crediti", già in uso per la cessione di alcuni crediti (es. Superbonus) con la quale i soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni *pro tempore* vigenti. La Piattaforma informatica ha consentito così di velocizzare le procedure e diminuire al contempo gli adempimenti a carico dei contribuenti e delle imprese. Resta fermo che l'utilizzo della piattaforma informatica è riservata per comunicare l'eventuale cessione e non per i crediti che si intendono utilizzare in compensazione, per i quali è previsto un procedimento *ad hoc*.

Si rileva a tal proposito l'opportunità di un ampliamento della platea di cessionari, così come già previsto per alcuni "bonus" fiscali, prevedendo la cessione non soltanto

in favore di intermediari finanziari o banche, ma altresì in favore di altri soggetti che hanno dei rapporti di fornitura con le imprese titolari del credito.

Sulla base di tali considerazioni, Coldiretti accoglie con favore i disegni di legge che consentiranno alle imprese di usufruire di un vantaggio finanziario immediato e diretto.

In materia di crediti fiscali, merita di essere considerato un ulteriore aspetto relativo ai tempi di accertamento dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta e della successiva cessione.

Infatti l'“immediato utilizzo” del credito oggetto di cessione costituisce uno dei benefici dell'istituto stesso; il vantaggio finanziario derivante dalla circolazione di tali crediti potrebbe risultare limitato dai tempi di conclusione delle attività di accertamento e controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta ed alla cessione del credito ed all'eventuale recupero a distanza di anni dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante – anche per errori non riconducibili ad azioni fraudolente - nei confronti del soggetto che ha ceduto il credito di imposta, maggiorato di sanzioni ed interessi.

Tale limitazione di carattere procedurale sembrerebbe dunque porsi in contrasto con l'obiettivo di favorire la ripresa dell'economia attraverso la circolazione e cessione del credito.

A tal proposito, la legislazione più recente offre spunti di riflessione in ordine a strumenti che possono essere applicati per superare tali criticità. Il decreto-legge del 21 ottobre 2021 in materia fiscale (decreto-legge n.146 del 2021) prevede, ad esempio, una “clausola di salvaguardia” che dispone la non applicabilità di sanzioni e interessi per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo.

Analogamente, si suggerisce di prevedere anche nelle proposte di legge all'esame della Commissione di un istituto premiale (c.d. “*penalty protection*”) per i contribuenti onesti, che riconosce alle imprese che non hanno commesso azioni fraudolente di non essere assoggettate a sanzioni, atteso il rischio che il vantaggio finanziario derivante dalla cessione del credito possa risultare assorbito dalle ingenti sanzioni alle quali le imprese potrebbero risultare assoggettate, anche in considerazione dei minimi edittali elevati previsti dalla legge per le sanzioni tributarie,

In conclusione, Coldiretti auspica che queste osservazioni possano essere considerate ai fini dell'esame delle proposte di legge per sostenere le attività imprenditoriali con strumenti normativi efficaci ed incentivanti.